



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 08/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEI COEFFICIENTI E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021

Il giorno 08/03/2021, alle ore 20:45, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge – i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono collegati i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		ENGLARO MIHAELA IVANOVA	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO		X
SIPIONE EMILIA		X	ADAMI GIORGIO	X	
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO		X
GHEZZI FABIO	X		MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN		X
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA	X	
CAMPISI GIOACCHINO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 13

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale D.ssa Sabina Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio Comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

In merito alla discussione della presente proposta si rinvia a quanto riportato nel precedente punto, avente il seguente oggetto “Approvazione del piano per la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati riferita all’anno 2021”

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il vigente comma 27 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che: *“sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ...f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...”*;
- l’art. 149 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 dispone che: *“...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l’art. 1, commi da 641 a 702, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito e regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell’art. 1, della legge n. 147/2013 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo in oggetto;
- l’art. 1, co. 683, della citata legge n. 147/2013 che dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- stante l’esporto quadro normativo, si ritiene che competa al Comune, per mezzo del proprio Consiglio comunale, disporre e disciplinare il quadro tariffario e le agevolazioni ai fini del tributo e per l’anno in oggetto quale esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi

efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- tale metodo è stato applicato già per le tariffe TARI dell'anno 2020 (per il Comune di Concorezzo: deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 3 agosto 2020);
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione n. 29 del 30 giugno 2020, il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e lo ha modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 50 del 23 settembre 2020;

Considerato che il quadro normativo in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti è il seguente:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 527 e ss legge 27 dicembre 2017 n. 205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA del 31 dicembre 2019 n. 443/2019/R/RIF recante: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";
- la delibera di ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif recante: "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

Considerato che il metodo tariffario sui rifiuti (MTR) prevede che:

- il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è pari alla somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e di costo variabile;
- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte: nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- per la determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

- i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2021 per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2019 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- in ciascun anno 2020 e 2021, il rapporto tra la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e quella riferita all'anno precedente, è compresa tra 0,8 e 1,2;
- nel caso in cui tale rapporto a) sia superiore a 1,2: la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso; b) sia inferiore a 0,8: la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso;
- per l'aggiornamento dei costi efficienti, il tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno precedente rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari a:
 - anno 2019 = 0,90%;
 - anno 2020 = 1,10%;
 - anno 2021 = 0,10%;
- in ciascun degli anni 2020 e 2021, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti: a tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti riferiti alla qualità delle prestazioni e al perimetro gestionale, rispettivamente entro il limite del 2% e del 3%.
- il totale delle entrate tariffarie di ogni anno 2020 e 2021 non può superare quello dell'anno precedente oltre il limite (tra 1,2% e 6,6%) determinato dal tasso di inflazione programmata, dal recupero della produttività (tra 0,1% e 0,5%), dal miglioramento della qualità delle prestazioni (fino al 2%) e dalle modifiche del perimetro gestionale (fino al 3%) e dai costi per eventi imprevedibili legati all'emergenza da Covid-19 (fino al 3%);
- in ciascun anno 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso sono definiti:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che il quadro in merito alla gestione del servizio rifiuti è il seguente:

- la definizione, la classificazione e la gestione dei rifiuti sono trattate nella parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i rifiuti sono classificati in base alla loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e in base alle caratteristiche in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (trasposti nel D. Lgs. 152/06, art. 179, dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre, art. 4) consistono in ordine decrescente in: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per es. il recupero di energia; smaltimento;
- il recente D. Lgs. n. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e in attuazione della direttiva 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha ridefinito la nozione di rifiuti urbani e speciali;
- per la nuova definizione di rifiuto urbano (art. 1, c. 9 – modifica art. 183 D. Lgs. 152/2006), sono tali:
 - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1) i rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.
- il D. Lgs. n. 116/2020 ha abrogato (art. 1, c. 24, D. Lgs. 116/2020):
- il potere dei comuni di stabilire i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2, let. g, D. Lgs. 152/2006) abrogazione del potere di assimilazione (art. 1, c. 23, D. Lgs. 116/2020);
 - il compito dello Stato di stabilire i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lettera e, D. Lgs. 152/2006);
- uno degli aspetti più rilevanti della nuova disposizione attiene all'assimilazione:
- i rifiuti non domestici sono urbani solo se hanno i requisiti di legge;
 - vi è uniformità nei criteri per individuare i rifiuti urbani delle utenze non domestiche;
 - non sono rifiuti assimilati i rifiuti delle industrie e delle attività agricole e connesse;
 - non ci sono più limiti quantitativi nell'individuare i rifiuti urbani per via di assimilazione;
- coerentemente con tale opzione sull'assimilazione, all'art 198 del D. Lgs. 152/2006, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;
- all'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006 viene stabilito che Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- per quanto riguarda le decorrenze, la nuova definizione di rifiuto urbano si applica a partire dal 1° gennaio 2021, mentre è entrata in vigore dal 26 settembre 2020 l'esclusione dalla definizione di rifiuto urbano di quelli delle attività della produzione ed agricole (lettera b-sexies, art. 1, c. 9, D. Lgs n. 116/2020), l'abrogazione del potere di assimilazione, la possibilità di uscire dal servizio pubblico per l'avvio al recupero, la riduzione per i rifiuti avviati al recupero;

Dato atto che:

- nel territorio del Comune di Concorezzo il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, raccolta differenziata e servizi connessi è gestito secondo la formula dell'in house providing da CEM Ambiente SpA;
- il soggetto gestore del servizio integrato di igiene urbana è conseguentemente rappresentato da CEM Ambiente SpA;
- nei comuni della Regione Lombardia non è stato costituito un Ente di governo dell'Ambito;
- l'Ente Territorialmente Competente (ETC) all'approvazione del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal soggetto gestore è il Comune di Concorezzo;

- il Comune di Concorezzo determina e applica le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le quali sono coperti i costi dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;
- il gestore di detti servizi, CEM Ambiente SpA, ha effettuato le attività di competenza e, segnatamente, ha provveduto a:
 - allocare le componenti di costo riconoscibili per l'anno 2021;
 - predisporre il PEF, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità con le parti di propria competenza;
 - determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse;
 - calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa);
- la peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente SpA, prevede che la stessa si occupi in primo luogo - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi quali la conduzione della Stazione di Trasferimento rifiuti, del Centro Multimateriale e di tutti gli impianti autorizzati in regime ordinario di proprietà, con particolare riferimento alle piattaforme ecologiche, le attività di controllo dell'andamento dei servizi, e i servizi di supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei rifiuti urbani, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.);
- la concreta esecuzione dei servizi sul territorio, è affidata in parte alla propria controllata CEM Servizi S.r.l., *soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente SpA* e in parte a soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, fatti salve - in entrambe le configurazioni - le medesime condizioni tecnico-operative ed economiche e nel rispetto - in ogni caso - dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;

Considerato che, con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario della tassa sui rifiuti si articola in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti fisse del costo del servizio di gestione dei rifiuti e una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti che definisce le componenti variabili di tale costo;
- si articola, altresì, in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), per la determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
 - le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 29 (ventinove) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
 - i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

- per l'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;
- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Atteso che

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta nell'odierna seduta, con cui è stato validato il PEF degli Interventi relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021, i cui contenuti si intendono qui integralmente trasposti, fornisce le indicazioni generali sui costi necessari alla successiva determinazione delle tariffe;
- le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e dalla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- ad oggi il gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica e utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche utilizzando i dati dell'articolazione del gettito della tassa rifiuti dell'anno 2015;

Rilevato che il PEF prevede, per l'anno 2021, le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a € 1.712.413,00, così suddiviso:

componenti di costo variabile per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:	€ 946.566,00
componenti di costo fisso per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:	€ 765.847,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel PEF è pari al 55,28% per la parte fissa e al 44,72% per la parte variabile (sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3 e di quanto stabilito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Dato atto, altresì, che per l'anno 2021 si ritiene opportuno confermare la ripartizione dei costi già applicata negli anni precedenti pari al 51,10% per le utenze domestiche e al 48,90% per le utenze non domestiche;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto l'allegato “A” alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati per il calcolo delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2021;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Dato atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie, in particolare:

- riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio (art. 19);
- riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso (art. 20);
- riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo (art. 21);
- esenzioni e agevolazioni (art. 22);

Atteso che per il finanziamento delle esenzioni e delle agevolazioni previste all'art. 22 del citato Regolamento comunale sono stati previsti appositi stanziamenti di spesa a carico del bilancio di previsione 2021-2023, per l'anno 2021, alla missione 1, programma 4, macroaggregato 4, per un totale di € 7.000,00;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Con voti, espressi per chiamata uninominale:

presenti:	n.	13	
astenuti:	n.	2	(Valeria Motta, Giorgio Adami)
votanti:	n.	11	
favorevoli:	n.	11	
contrari:	n.	0	

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale della stessa;
- 2) Di approvare i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti, relative all'anno 2021, allegati sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in parte derogati, ex art. 57-bis D.L. 124/2019, dai limiti minimi e massimi previsti dal DPR n. 158/1999;
- 3) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, allegate sotto la lettera B) quali parti integranti e sostanziali, a partire dal 1° gennaio 2021, qui di seguito riprodotte:

Utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile[€/m²]
1	1.564	140.994	€ 0,48955	€ 57,4581
2	2.003	214.766	€ 0,52893	€ 70,7817
3	1.558	173.872	€ 0,59083	€ 79,1090
4	1.068	125.612	€ 0,63022	€ 87,4362
5	265	31.801	€ 0,66398	€ 104,0907
>5	67	8.265	€ 0,69212	€ 116,5816

Utenze non domestiche

Attività economica	Numero utenze	Superficie totale	Tariffa quota fissa [€/m²]	Tariffa quota variabile[€/m²]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33	9.443	€ 0,46735	€ 0,5060
Cinematografi e teatri	1	1.906	€ 0,23367	€ 0,2314
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	228	138.278	€ 0,70102	€ 0,7559
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	17	20.278	€ 1,02817	€ 1,1122
Stabilimenti balneari	0	0	€ 0,74776	€ 0,8052
Esposizioni, autosaloni	8	10.207	€ 0,59587	€ 0,6510
Alberghi con ristorante	6	5.828	€ 1,40205	€ 1,5194
Alberghi senza ristorante	4	5.559	€ 1,10995	€ 1,1970
Case di cura e riposo	5	2.928	€ 2,19654	€ 2,3648
Ospedali	0	0	€ 1,50720	€ 1,6274
Uffici, agenzie, studi professionali	109	29.436	€ 1,77593	€ 1,9205
Banche ed istituti di credito	99	10.440	€ 1,07490	€ 1,1647
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	60	11.175	€ 1,64741	€ 1,7817
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1.065	€ 2,10307	€ 2,2799
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6	1.334	€ 0,96975	€ 1,0505
Banchi di mercato beni durevoli	0	0	€ 2,07970	€ 2,2491
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista	34	2.001	€ 1,72919	€ 1,8696
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27	2.844	€ 1,20342	€ 1,3081
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	26	8.447	€ 1,27353	€ 1,3575
Attività artigianali di produzione beni specifici	205	86.592	€ 0,64260	€ 1,3744
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25	6.899	€ 3,32986	€ 3,6251
Mense, birrerie, amburgherie	5	1.949	€ 3,27144	€ 3,4708
Bar, caffè, pasticcerie	36	3.299	€ 3,62195	€ 3,8565
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21	3.474	€ 2,36011	€ 2,5530
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	€ 3,04945	€ 3,3011
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14	819	€ 4,67349	€ 4,6278
Ipermercati di generi misti	2	3.565	€ 3,20134	€ 3,4631

Banchi di mercato genere alimentari	0	0	€ 8,08514	€ 8,7588
Discoteche, night club	2	1.316	€ 1,16837	€ 1,2341

4) Di stabilire che la ripartizione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani , per l'anno 2021, tra utenze domestiche e non domestiche, è la seguente:

Descrizione	Costi fissi	%	Costi variabili	%
Utenze domestiche	391.347,82	51,10%	483.695,23	51,10%
Utenze non domestiche	374.499,18	48,90%	462.870,77	48,90%
Totale utenze	765.847,00	100,00%	946.566,00	100,00%

5) Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Monza e della Brianza;

6) Di dare atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie;

7) Di stabilire che, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il versamento della tassa sui rifiuti sia previsto alle seguenti scadenze:

1^ rata "acconto"	31 maggio 2021	pari al 25% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2020
2^ rata "acconto"	2 agosto 2021	pari al 25% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2020
3^ rata "acconto"	30 settembre 2021	pari al 25% del tributo calcolato con le tariffe relative all'anno 2020
4^ rata "saldo"	2 dicembre 2021	saldo del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno 2021 dedotti gli acconti pagati
unica soluzione	16 giugno 2021	intero tributo calcolato sulla base delle tariffe dell'anno 2021

8) Di stabilire che le misure tariffarie approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2021;

9) Di stabilire che alle tariffe indicate nella presente deliberazione si applica la disposizione prevista all'art. 1, c. 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

10) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione degli esercizi 2021-2023.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi per chiamata uninominale:

presenti:	n.	13	
astenuiti:	n.	2	(Giorgio Adami, Valeria Motta)
votanti:	n.	11	
favorevoli:	n.	11	
contrari:	n.	0	

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ALLEGATO A)**CONCOREZZO****UTENZE DOMESTICHE**

Componenti nucleo familiare	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
	Indice Ka	Indice Kb
1	0,87	1,38
2	0,94	1,70
3	1,05	1,90
4	1,12	2,10
5	1,18	2,50
6	1,23	2,80
utenze senza componenti	1,05	1,90

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività economica		PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
		Indice Kc	Indice Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	2	0,20	1,50
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,88	7,21
Stabilimenti balneari	5	0,64	5,22
Esposizioni, autosaloni	6	0,51	4,22
Alberghi con ristorante	7	1,20	9,85
Alberghi senza ristorante	8	0,95	7,76
Case di cura e riposo	9	1,88	15,33
Ospedali	10	1,29	10,55
Uffici, agenzie, studi professionali	11	1,52	12,45
Banche ed istituti di credito	12	0,92	7,55
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	1,41	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1,80	14,78
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,83	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	16	1,78	14,58
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	17	1,48	12,12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	1,03	8,48
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	1,09	8,80
Attività artigianali di produzione beni specifici	20	0,55	8,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	2,85	23,50
Mense, birrerie, amburgherie	22	2,80	22,50
Bar, caffè, pasticcerie	23	3,10	25,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	25	2,61	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26	4,00	30,00
Ipermercati di generi misti	27	2,74	22,45
Banchi di mercato genere alimentari	28	6,92	56,78
Discoteche, night club	29	1,00	8,00

COMUNE DI **CONCOREZZO**

COSTI TOTALI € 1.712.413,00
piano finanziario

PERCENTUALE DI COPERTURA 100,00%

Gettito taxa rifiuti 2021 € 1.712.413,00

PERCENTUALE COSTI FISSI	44,72%
PERCENTUALE COSTI VARIABILI	55,28%
COSTI FISSI	€ 765.847,00
VARIABILI	€ 946.566,00



UTENZE DOMESTICHE	
PERCENTUALE DEI COSTI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE	51,10%
COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE	€ 391.347,82
COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE	€ 483.695,23
	€ 875.043,04

UTENZE NON DOMESTICHE	
PERCENTUALE DEI COSTI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	48,90%
COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	€ 374.499,18
COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE	€ 462.870,77
	€ 837.369,96

ALLEGATO B)

Comune di CONCOREZZO

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Numero utenze	Superficie totale	PARTE FISSA				PARTE VARIABILE			
			Indice Ka	Superficie normalizzata	Tariffa quota fissa [€/m²]	Gettito fisso [€]	Indice Kb	Utenze equivalenti	Tariffa quota variabile[€]	Gettito variabile [€]
1	1.564	140.994	0,87	122.664,87	€ 0,48955	€ 69.023,03	1,38	2.158,04	€ 57,4581	€ 89.852,95
2	2.003	214.766	0,94	201.880,04	€ 0,52893	€ 113.597,10	1,70	3.404,76	€ 70,7817	€ 141.761,58
3	1.558	173.872	1,05	182.565,60	€ 0,59083	€ 102.728,94	1,90	2.959,82	€ 79,1090	€ 123.235,93
4	1.068	125.612	1,12	140.685,44	€ 0,63022	€ 79.163,14	2,10	2.243,43	€ 87,4362	€ 93.408,11
5	265	31.801	1,18	37.525,18	€ 0,66398	€ 21.115,27	2,50	663,50	€ 104,0907	€ 27.625,68
>5	67	8.265	1,23	10.165,95	€ 0,69212	€ 5.720,34	2,80	187,60	€ 116,5816	€ 7.810,97
TOTALE	6.525	695.310		€ 695.487,08		€ 391.347,82		11.617,15		€ 483.695,23

COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA FISSA

€ 391.347,82
€ 0,56

COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA VARIABILE

€ 483.695,23
€ 41,64

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività economica	Numero utenze	Superficie totale	PARTE FISSA				PARTE VARIABILE				TARI 2021 [€/m²]
			Indice Kc	Superficie normalizzata	Tariffa quota fissa [€/m²]	Gettito fisso [€]	Indice Kd	Superficie normalizzata	Tariffa quota variabile[€/m²]	Gettito variabile [€]	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	33	0,40	3.777,20	€ 0,46735	€ 4.413,18	3,28	30.973,04	€ 0,5060	€ 4.777,86	€ 0,9733
Cinematografi e teatri	2	1	0,20	381,20	€ 0,23367	€ 445,38	1,50	2.859,00	€ 0,2314	€ 441,03	€ 0,4651
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	228	0,60	82.966,80	€ 0,70102	€ 96.936,12	4,90	677.562,20	€ 0,7559	€ 104.519,74	€ 1,4569
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	17	0,88	17.844,64	€ 1,02817	€ 20.849,19	7,21	146.204,38	€ 1,1122	€ 22.553,27	€ 2,1404
Stabilimenti balneari	5	0	0,64	-	€ 0,74776	€ 0,00	5,22	-	€ 0,8052	€ 0,00	€ 1,5530
Esposizioni, autosaloni	6	8	0,51	5.205,57	€ 0,59587	€ 6.082,04	4,22	43.073,54	€ 0,6510	€ 6.644,46	€ 1,2468
Alberghi con ristorante	7	6	1,20	6.993,60	€ 1,40205	€ 8.171,13	9,85	57.405,80	€ 1,5194	€ 8.855,33	€ 2,9215
Alberghi senza ristorante	8	4	0,95	5.281,05	€ 1,10995	€ 6.170,23	7,76	43.137,84	€ 1,1970	€ 6.654,38	€ 2,3070
Case di cura e riposo	9	5	1,88	5.504,64	€ 2,19654	€ 6.431,47	15,33	44.886,24	€ 2,3648	€ 6.924,08	€ 4,5613
Ospedali	10	0	1,29	-	€ 1,50720	€ 0,00	10,55	-	€ 1,6274	€ 0,00	€ 3,1346
Uffici, agenzie, studi professionali	11	109	1,52	44.742,72	€ 1,77593	€ 52.276,16	12,45	366.478,20	€ 1,9205	€ 56.532,38	€ 3,6964
Banche ed istituti di credito	12	99	0,92	9.604,80	€ 1,07490	€ 11.221,98	7,55	78.822,00	€ 1,1647	€ 12.158,97	€ 2,2396
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	60	1,41	15.756,75	€ 1,64741	€ 18.409,75	11,55	129.071,25	€ 1,7817	€ 19.910,34	€ 3,4291
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	14	1,80	1.917,00	€ 2,10307	€ 2.239,77	14,78	15.740,70	€ 2,2799	€ 2.428,14	€ 4,3830
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	6	0,83	1.107,22	€ 0,96975	€ 1.293,65	6,81	9.084,54	€ 1,0505	€ 1.401,37	€ 2,0202
Banchi di mercato beni durevoli	16	0	1,78	-	€ 2,07970	€ 0,00	14,58	-	€ 2,2491	€ 0,00	€ 4,3288
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	17	34	1,48	2.961,48	€ 1,72919	€ 3.460,11	12,12	24.252,12	€ 1,8696	€ 3.741,10	€ 3,5988
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	27	1,03	2.929,32	€ 1,20342	€ 3.422,54	8,48	24.117,12	€ 1,3081	€ 3.720,27	€ 2,5115
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	26	1,09	9.207,23	€ 1,27353	€ 10.757,47	8,80	74.333,60	€ 1,3575	€ 11.466,59	€ 2,6310
Attività artigianali di produzione beni specifici	20	205	0,55	47.625,60	€ 0,64260	€ 55.644,44	8,91	771.534,72	€ 1,3744	€ 119.015,80	€ 2,0170
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	25	2,85	19.662,15	€ 3,32986	€ 22.972,71	23,50	162.126,50	€ 3,6251	€ 25.009,39	€ 6,9549
Mense, birrerie, amburgherie	22	5	2,80	5.457,20	€ 3,27144	€ 6.376,04	22,50	43.852,50	€ 3,4708	€ 6.764,62	€ 7,4723
Bar, caffè, pasticcerie	23	36	3,10	10.226,90	€ 3,62195	€ 11.948,83	25,00	82.475,00	€ 3,8565	€ 12.722,47	€ 7,4784
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24	21	2,02	7.017,48	€ 2,36011	€ 8.199,03	16,55	57.494,70	€ 2,5530	€ 8.869,05	€ 4,9131
Plurilicenze alimentari e/o miste	25	0	2,61	-	€ 3,04945	€ 0,00	21,40	-	€ 3,3011	€ 0,00	€ 6,3506
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26	14	4,00	3.276,00	€ 4,67349	€ 3.827,59	30,00	24.570,00	€ 4,6278	€ 3.790,13	€ 9,3012
Ipermercati di generi misti	27	2	2,74	9.768,10	€ 3,20134	€ 11.412,78	22,45	80.034,25	€ 3,4631	€ 12.345,96	€ 6,6644
Banchi di mercato genere alimentari	28	0	6,92	-	€ 8,08514	€ 0,00	56,78	-	€ 8,7588	€ 0,00	€ 16,8439
Discoteche, night club	29	2	1,00	1.316,00	€ 1,16837	€ 1.537,58	8,00	10.528,00	€ 1,2341	€ 1.624,03	€ 2,4024
TOTALE	987	369.082		320.530,65		€ 374.499,18		3.000.617,24		€ 462.870,77	

COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA FISSA

€ 374.499,18
€ 1,17

COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA VARIABILE

€ 462.870,77
€ 0,15